

Le parti contraenti

Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato

e

Federazione delle Associazioni di Artigiani del Ticino (GLATI)
rappresentato
dal Presidente della GLATI Signor Claudio Gianettoni

sottoscrivono il seguente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE

Titolo I: Disposizioni generali

- Art. 1**
Base legale di riferimento
Il presente contratto è retto dal Decreto legislativo sull'artigianato per lo stanziamento di un credito di fr. 500'000.- a favore della Federazione delle Associazioni degli artigiani ticinesi per il quadriennio 2013-2016 (in seguito DL).
- Art. 2**
Oggetto del contratto
Il presente contratto definisce in particolare i compiti della Federazione delle Associazioni degli artigiani ticinesi (GLATI), l'entità e le modalità di attribuzione del contributo alla GLATI per il raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo sulla base di un programma d'azione.
- Art. 3**
Validità del contratto
Il periodo di validità del contratto coincide con il periodo del DL.
- Art. 4**
Disdetta e rinnovo
Il contratto può essere rescisso alla sua scadenza da una delle due parti contraenti con preavviso scritto di 4 mesi, la prima volta al 31.12.2016.
²In assenza di disdetta, il contratto è rinnovato tacitamente con l'entrata in vigore di un nuovo decreto legislativo che ne assicura il finanziamento.
- Art. 5**
Sanzioni
In caso di esecuzione insufficiente del contratto sono applicate preliminarmente le disposizioni previste dal contratto e di seguito si rinvia al contenzioso (Titolo IV).
- Art. 6**
Condizioni di modifica
¹Proposte di modifica del contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo.
²L'approvazione di proposte di modifica del contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 31 agosto di ogni anno.

Titolo II: Le prestazioni

Art. 7

Prestazioni della GLATI

¹La Federazione delle Associazioni di Artigiani del Ticino (GLATI), attraverso la realizzazione di un programma d'azione annuale basato su progetti concreti e mirati, ha i seguenti compiti finanziati dal contratto:

- a) favorire la trasmissione del sapere nei vecchi mestieri, in particolare le conoscenze dell'uso dei materiali;
- b) promuovere servizi di consulenza e assistenza all'artigiano, la gestione collaborativa tra soggetti autonomi, il collegamento con il settore formativo e della ricerca, l'autoimprenditorialità, la professionalizzazione del settore e l'incremento della qualità;
- c) rafforzare il legame indissolubile con i materiali del territorio e trovare delle soluzioni alle difficoltà d'approvvigionamento delle materie prime (favorire la messa a disposizione dei materiali indigeni) e valorizzare le filiere dei materiali attraverso una collaborazione con i settori di produzione, favorendo nel contempo anche la creazione di posti di lavoro;
- d) rafforzare la collaborazione dei negozi di valle coi musei presenti sul territorio e la presenza dell'artigianato sul mercato locale per migliorare l'espressione culturale locale dei nostri prodotti;
- e) sostenere i negozi nelle valli attraverso il loro coinvolgimento nei progetti di sviluppo del settore, mettendoli anche al beneficio di aiuti finanziari per l'impiego del personale nell'assistenza alla clientela per la vendita dei prodotti;
- f) partecipare ai costi legati alla commercializzazione dei prodotti artigianali (affitto di spazi commerciali);
- g) contribuire a investimenti in macchinari per singole attività commerciali (ad esclusione degli investimenti infrastrutturali);
- h) sostenere progetti di comunicazione e promozione dell'artigianato ticinese (partecipazione a fiere, esposizione o eventi e produzione di cataloghi, aggiornamento del sito internet della GLATI).

²La GLATI si organizza in tutti gli aspetti necessari per una gestione efficiente ed efficace nei campi della gestione del personale, dell'amministrazione, della contabilità, delle finanze e della logistica.

Art. 8

Beneficiari delle prestazioni

I beneficiari delle prestazioni della GLATI sono:

- a) tutti gli artigiani presenti nel Cantone Ticino;
- b) le associazioni professionali e di categoria.

Art. 9

Obiettivi d'impatto

Dalle prestazioni della GLATI ci si attende l'adempimento dell'art.1 del Decreto legislativo:

- a) mantenere viva e ricreare la tradizione artigianale nel territorio;
- b) promuovere la conoscenza e la qualità dei prodotti dell'artigianato del territorio;
- c) migliorare la formazione professionale specifica degli artigiani;
- d) favorire sia l'autoimprenditorialità che il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nelle zone periferiche.



2

Art. 10
Obiettivi qualitativi

Dalle prestazioni della GLATI ci si attende:

- un'analisi oggettiva e approfondita dei progetti;
- la collaborazione attiva con le Agenzie regionali per lo sviluppo;
- la presentazione di rendiconti annuali dettagliati ed esaurienti entro il 15 gennaio dell'anno successivo;
- una collaborazione collegiale con l'amministrazione pubblica.

Art. 11
Accesso alle prestazioni

La GLATI predispone tutte le misure necessarie (segretariato, sito internet, ecc.) affinché i beneficiari delle prestazioni possano conoscere, mettersi in contatto e sfruttare in modo ottimale le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 12
Responsabilità della GLATI nei confronti delle prestazioni

La GLATI è responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate.

Art. 13
Responsabilità della GLATI nei confronti dell'utente

La GLATI risponde agli utenti secondo le norme della Legge sulla responsabilità civile (Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici, se del caso).

Titolo III: Le modalità di produzione delle prestazioni

Art. 14
Condizioni concernenti le finanze

Il finanziamento cantonale funge da contributo parziale al finanziamento della GLATI.

Art. 15
Condizioni concernenti l'esternalizzazione di lavori e servizi a terzi

¹Riservata l'eccezione a favore della Fondazione Realizza-TI, la GLATI non può esternalizzare lavori e servizi a terzi per lo svolgimento dei compiti di segretariato ai sensi dell'art. 7 cvp. 1 lett. d) del DL, ovvero:

- la gestione corrente della Federazione: attività di segreteria quali la gestione dell'affiliazione dei membri, le convocazioni del Comitato e dell'Assemblea generale, la stesura di verbali, la redazione di atti decisionali o informativi in collaborazione con il Presidente, la gestione corrente del sito web, la tenuta della contabilità amministrativa;
- la gestione progettuale: gestione delle richieste di sostegno, attività informative, contabilità dei progetti;
- la redazione del rendiconto annuale per il Cantone.

²La GLATI mantiene comunque la responsabilità dell'esecuzione dei compiti stabiliti dal presente contratto di prestazione.

Art. 16
Proprietà dell'infrastruttura

L'intera logistica è di competenza della GLATI.



Art. 17
*Condizioni
supplementari*

Sono applicabili tutte le norme previste:

- a) dalla Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD);
- b) dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- c) dalle Legge federali sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992 (LDA);
- d) dalla Legge sui sussidi cantionali del 22 giugno 1994.

Titolo IV: Il budget e la valutazione

Art. 18
Il budget globale

¹Ogni anno è messo a disposizione della GLATI un contributo globale annuo di fr. 125'000.- franchi di cui un massimo del 10% può essere destinato alle attività di segretariato della Federazione.

²Almeno il 50% del contributo definito nel DL deve coprire i punti a) - e) del presente art.7.

³Il contributo concorre al finanziamento delle attività ai sensi dell'art.4 cpv.3 del DL.

Art. 19
Modalità di calcolo

Il contributo cantonale è un contributo globale annuo e quindi non è legato al singolo risultato d'esercizio della GLATI.

Art. 20
Modalità di versamento

¹Il contributo è versato dal Consiglio di Stato all'inizio dell'anno di attività sul conto della GLATI.

²L'importo è erogato dal Consiglio di Stato, a partire dal secondo anno, a condizione di aver ricevuto il rapporto sull'attività della GLATI dell'anno precedente.

³Il contributo cantonale non viene versato se la GLATI non fornisce garanzie di sostenibilità economica.

⁴L'erogazione del contributo avviene secondo le disponibilità finanziarie dello Stato.

Art. 21
*Risultato
d'esercizio*

Utili e perdite contabili sono a vantaggio/carico della GLATI.

Art. 22
*Valutazione
dell'adempimento
del contratto*

¹Dopo ogni periodo di validità del DL (di regola 4 anni), le prestazioni sottoposte a contratto sono valutate dall'Ufficio per lo sviluppo economico (USE). In particolare, vengono esaminate le prestazioni della GLATI (natura, volume e qualità), attraverso un'analisi di efficacia, di efficienza economica e d'impatto sul settore dell'artigianato ticinese.

²La valutazione permette anche, se necessario, di ri-orientare gli obiettivi, le prestazioni nonché il contributo annuale oggetto del contratto.

³In caso di manifesta e reiterata mancata corrispondenza tra oggetto del mandato e prestazione fornita dalla GLATI, il Cantone può disdire il contratto

con effetto immediato.

Art. 23
Condizioni di controllo

¹L'USE ha accesso a tutti i documenti normativi e contabili della GLATI.

²L'USE può chiedere in ogni momento di essere aggiornato sullo stato dei singoli progetti sostenuti dal presente contratto (progetti realizzati, da realizzare e tempistica prevista).

Titolo V: Disposizioni finali

Art. 24
Contenzioso

¹Un eventuale contenzioso relativo al contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita di un rappresentante del Consiglio di Stato, di uno della GLATI e di una terza persona scelta di comune accordo.

²Sono comunque applicabili le disposizioni sui rimedi di diritto previsti dal DL.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente:
P. Beltraminelli

Il Cancelliere:
G. Gianella

**Per la Federazione delle Associazioni degli
Artigiani del Ticino (GLATI)**

Il Presidente:
C. Gianettoni

Ratificata con ris. gov. n° 3603 del 3 luglio 2013.

Luogo e data: Bellinzona, **- 3 LUG. 2013** Luogo e data:

Bellinzona, 13. 6. 13